

Dott. Gentile Salvatore
Via Solferino, n. 24/L
20012 CUGGIONO (MI)

Al Signor Sindaco
del COMUNE DI SALE MARASINO (BS)
Via Mazzini 75
25057 Sale Marasino (Bs)

Verbale n. 07/2023

Sale Marasino, 11/07/2023

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 105 DEL 12/06/2023, RELATIVA ALL'ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2023/2025 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DEGLI ARTT 175 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

Il sottoscritto Salvatore Dott. Gentile, Revisore dei Conti del Comune di Sale Marasino (Bs):

- ricevuta la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 105 del 12/06/2023, relativa all'Assestamento generale di bilancio", con relativo elenco delle variazioni apportate, e alla "Salvaguardia degli equilibri";
- tenuto conto che il Bilancio Previsionale 2023/2025 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 01 Marzo 2023;
- tenuto conto altresì delle successive modifiche al bilancio apportate a seguito di variazioni al Bilancio Previsionale 2023/2025;
- considerato che l'articolo 193 del Tuel prevede che:
"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

- proceduto all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);
- rilevato che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:
 - l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
 - l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- rilevato che dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare e che i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o di cassa e/o nella gestione dei residui;
- considerato che l'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare gli equilibri di bilancio”;

- verificato che il Bilancio di Previsione 2023/2024/2025 presenta il seguente quadro economico finanziario che assicura gli equilibri di bilancio anche tramite l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2022;

ANNO 2023 – COMPETENZA	
<u>ENTRATE</u>	
- avanzo di amministrazione	€ 37.059,76
- maggiori entrate	€ 92.752,00
- minori entrate	€ - 36.391,00
TOTALE	€ 93.420,76
<u>SPESE</u>	
- maggiori spese	€ 142.524,76
- minori spese	€ - 49.104,00
TOTALE	€ 93.420,76

ANNO 2024 – COMPETENZA	
<u>ENTRATE</u>	
- maggiori entrate	€ 23.906,00
TOTALE	€ 23.906,00
<u>SPESE</u>	
- maggiori spese	€ 25.397,00
- minori spese	€ - 1.491,00
TOTALE	€ 23.906,00

ANNO 2025 – COMPETENZA	
<u>ENTRATE</u>	
- maggiori entrate	€ 27.566,00
TOTALE	€ 27.566,00
<u>SPESE</u>	
- maggiori spese	€ 29.057,00
- minori spese	€ - 1.491,00
TOTALE	€ 27.566,00

- verificato che a seguito della presente variazione è garantito un fondo di cassa finale positivo;

- visto il quadro di controllo degli equilibri di bilancio per gli anni 2023/2024/2025, nonché gli altri allegati alla proposta di delibera di Consiglio sopra indicata, e preso atto che con la presente variazione di assestamento generale il FPV non subisce variazioni;
- considerato che le variazioni proposte, conseguenti a sopravvenute e diverse esigenze della gestione di parte corrente e di parte capitale, sono finalizzate ad assicurare il mantenimento degli equilibri generali del bilancio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 175 del Tuel n. 267/2000;
- vista la relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Responsabile del servizio finanziario ed allegata alla presente proposta, dalla quale emerge che a seguito della ricognizione sull'andamento generale delle entrate e delle spese, sia la gestione di competenza che la gestione dei residui non presentano elementi di criticità, che non emergono fatti e riscontri in ordine a possibili riduzioni dei residui attivi inseriti nel bilancio 2023, così come rideterminati in sede di approvazione del rendiconto 2022, che non emergono squilibri di bilancio, che risultano rispettati gli equilibri di bilancio del triennio 2023/2025, che il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta congruo, che non vi sono debiti fuori bilancio da riconoscere e che l'Ente pertanto non necessita di provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
- visto il parere di regolarità tecnica contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario;

il sottoscritto Revisore, pertanto,

- prendendo atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera di Consiglio così come presentata in merito all'assestamento generale di bilancio, con relative variazioni al Bilancio di Previsione 2023/2025, e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, invitando l'Organo Amministrativo al monitoraggio continuo e tempestivo dell'andamento della situazione finanziaria in corso d'anno.

L'ORGANO DI REVISIONE



Dott. Salvatore Gentile